



Politica per la gestione del dialogo con gli azionisti

Approvata dal Consiglio di Amministrazione il 22 dicembre 2020 e aggiornata in data 14 novembre 2025

1. Oggetto e finalità della Politica

- (a) Il Consiglio di Amministrazione di B.F. S.p.A. (“**BF**” o la “**Società**”) ha adottato la Politica per la gestione del dialogo con gli azionisti (la “**Politica**”) alla luce, tra l’altro, delle raccomandazioni del Codice di Corporate Governance approvato dal Comitato per la Corporate Governance costituito da Borsa Italiana S.p.A. e da altre associazioni di categoria (il “**Codice**”), al quale la Società aderisce, e delle politiche di *engagement* adottate dagli investitori istituzionali e dai gestori di attivi.
- (b) La Politica è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione di BF nella riunione del 22 dicembre 2020 e revisionata nella riunione del 14 novembre 2025.
- (c) La Politica è volta a favorire il dialogo con gli azionisti, tenuto conto anche delle prassi di *engagement* sviluppate a livello nazionale e internazionale, nonché a fare sì che il dialogo con gli azionisti si svolga nel rispetto degli obblighi di legge, in particolare della regolamentazione in materia di *market abuse*.

2. Contenuti dei dialoghi con gli azionisti

- (a) La Politica disciplina il dialogo con gli azionisti con riferimento principalmente alle seguenti tematiche: (i) andamento della gestione, bilancio e risultati periodici finanziari, (ii) strategia aziendale, (iii) tematiche ambientali, sociali e di governance (ESG), (iv) operazioni aventi un significativo rilievo strategico, economico, patrimoniale o finanziario, realizzate da BF o società controllate, (v) sistema di controllo interno e di gestione dei rischi, (vi) sistema di governo societario, (vii) politiche di remunerazione, (viii) performance del titolo azionario, (ix) nomina e composizione degli organi sociali, (x) operazioni con parti correlate, (xi) trasparenza e comunicazione societaria nei confronti del mercato.
- (b) L’informativa resa agli azionisti e al pubblico è rispettosa degli obblighi di legge, con particolare riferimento ai divieti di comunicazione selettiva di informazioni *price sensitive*. La Società presta altresì attenzione a che non siano diffuse informazioni rilevanti (ossia suscettibili di divenire *price sensitive*), ovvero informazioni che per loro natura o per via di obblighi contrattuali sono da considerarsi confidenziali, ivi comprese informazioni la cui diffusione potrebbe ledere l’interesse sociale.
- (c) Al fine di rispettare ogni obbligo riguardante la diffusione o comunicazione di informazioni da parte della Società, quest’ultima può svolgere ogni attività necessaria od opportuna, tra cui:
 - (i) pubblicare comunicati stampa;
 - (ii) richiedere all’azionista di sottoscrivere impegni di confidenzialità;
 - (iii) intraprendere azioni giudiziarie a tutela dei propri interessi.

Resta fermo il fatto che gli azionisti sono responsabili per qualsiasi uso di informazioni ricevute dalla Società che costituisca violazione di un obbligo di legge o che sia lesivo degli interessi del Gruppo BF o di terzi.

L'informativa resa dalla Società è proporzionata e adeguata rispetto agli interessi del Gruppo BF e degli specifici azionisti, nonché corretta e coerente con le informazioni già rese pubbliche dalla Società.

3. Competenze

3.1 *Il Consiglio di Amministrazione*

- (a) Il Consiglio di Amministrazione è l'organo responsabile per il dialogo con gli azionisti e ne delega la gestione al Presidente, mantenendo in ogni caso un ruolo di indirizzo, supervisione e monitoraggio dell'applicazione della Politica e, in generale, dell'andamento del dialogo con gli azionisti e del rispetto della legge in relazione a tale attività e fermo restando che il Consiglio di Amministrazione può in qualsiasi momento avocare a sé il potere di deliberare su qualunque questione attinente tale dialogo. In particolare, una valutazione da parte del Consiglio di Amministrazione può rendersi opportuna con riferimento a circostanze o tematiche di particolare rilevanza o problematicità.
- (b) Il Consiglio di Amministrazione può altresì delegare - caso per caso - altri amministratori a partecipare, o comunque a svolgere attività in relazione, a specifici dialoghi con azionisti, conferendo ad essi di volta in volta adeguati poteri.
- (c) Attraverso l'informativa resa al Consiglio di Amministrazione, quest'ultimo verifica che il dialogo con gli azionisti:
 - (i) sia favorito, insieme – più in generale – ad un esercizio informato dei diritti da parte degli azionisti;
 - (ii) si svolga nell'interesse della Società, avendo riguardo – in particolare – ad una prospettiva di medio-lungo termine e ad uno sviluppo sostenibile del Gruppo BF;
 - (iii) avvenga nel rispetto della legge, nonché di principi di trasparenza, veridicità e proporzionalità.
- (d) Il Consiglio di Amministrazione monitora l'applicazione della Politica e i pertinenti cambiamenti della legge e delle *best practice*, al fine di valutare eventuali modifiche della Politica stessa.

3.2 *Il Presidente*

- (a) Il Presidente gestisce operativamente il dialogo con gli azionisti, occupandosi – tra l'altro – di quanto segue, con l'ausilio del Direttore Generale, del Direttore Affari Societari e Governance ovvero il *Chief Corporate Affairs and Governance Officer* (il “**CGO**”) e del *Chief Financial Officer* (il “**CFO**”):
 - (i) definisce le modalità con cui il dialogo con gli azionisti si svolge, avendo cura che esse siano rispondenti all'interesse della Società, in termini – ad esempio – di scelta tra incontri di persona o impiego di mezzi di comunicazione, di numero di incontri da tenere e di numero di persone partecipanti;

- (ii) decide di svolgere iniziative volte a permettere o favorire il dialogo con gli azionisti, con l'ausilio del Direttore Generale, del *CGO* e del *CFO*, quanto alla relativa organizzazione e alla definizione dei contenuti;
 - (iii) valuta se il dialogo richiesto sia nell'interesse della Società, in un'ottica di medio-lungo termine e di sviluppo sostenibile del Gruppo BF, e se possa svolgersi nel rispetto della legge, ponendo quindi in essere ogni conseguente attività ritenuta necessaria od opportuna. Al fine di compiere tali valutazioni, può essere richiesto agli azionisti di specificare le ragioni e le finalità della richiesta di dialogo, o anche della richiesta di semplici informazioni. In ogni caso, il Presidente può decidere di investire il Consiglio di Amministrazione della valutazione di una richiesta pervenuta da un azionista, o di altri specifici aspetti relativi al dialogo con un azionista;
 - (iv) esamina le richieste di informazioni degli azionisti e coordina – coadiuvato dal Direttore Generale, e/o dal *CGO* e/o dal *CFO* – la raccolta di informazioni dalle strutture societarie competenti che siano funzionali al dialogo con gli azionisti;
 - (v) individua i partecipanti - per conto della Società - ai dialoghi con azionisti, scegliendo tra gli amministratori a ciò delegati dal Consiglio di Amministrazione, il Direttore Generale, il *CGO*, il *CFO* e altri *manager* o dipendenti che abbiano le conoscenze e capacità più adatte per fornire informazioni pertinenti al dialogo con gli azionisti;
 - (vi) stabilisce se rifiutare la richiesta di dialogo, tenuto conto del migliore interesse della Società nonché di ogni altra circostanza rilevante (p.e. la richiesta riguarda informazioni rilevanti o privilegiate ai sensi della normativa applicabile), assicurandosi che ne sia data tempestiva comunicazione all'azionista;
 - (vii) si coordina con il Direttore Generale e/o il *CGO* e/o il *CFO*, in merito all'informativa e agli aggiornamenti da fornire al Consiglio di Amministrazione sull'attività di dialogo con gli azionisti.
- (b) Nell'ambito delle riunioni consiliari, il Presidente fornisce al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale le informazioni necessarie ad aggiornare sugli sviluppi significativi del dialogo con gli azionisti, nonché i chiarimenti o le informazioni aggiuntive che – durante le riunioni consiliari – dovessero essere richiesti allo scopo di monitorare l'attività di dialogo con gli azionisti.
 - (c) Il Presidente assicura che il Consiglio di Amministrazione sia informato, entro la prima riunione utile, sullo sviluppo e sui contenuti significativi del dialogo intervenuto con azionisti. A tal fine, il Presidente si coordina con il Direttore Generale e/o il *CGO* e/o il *CFO*.
 - (d) Ove ritenuto opportuno sulla base dell'informativa ricevuta dal Direttore Generale, dal *CGO* e dal *CFO*, il Presidente può proporre che una data materia o questione attinente al dialogo con soci sia decisa dal Consiglio di Amministrazione.
 - (e) Il Presidente è responsabile per l'elaborazione di proposte di modifica della Politica, che può sottoporre al Consiglio di Amministrazione.

3.3 *Il Direttore Generale, il CGO e il CFO*

- (a) Il Direttore Generale, il *CGO* e il *CFO* supportano operativamente il Presidente nella gestione del dialogo con gli azionisti, attraverso:
 - (i) quanto al Direttore Generale, la definizione delle informazioni da fornire agli azionisti e l'organizzazione di iniziative volte a stabilire o favorire un dialogo con gli azionisti, nonché l'eventuale partecipazione a incontri con azionisti;
 - (ii) quanto al *CGO*, la raccolta di richieste degli azionisti per le tematiche di *corporate governance*, la comunicazione con gli azionisti, la definizione delle informazioni da fornire agli azionisti e la predisposizione di *report* o altra documentazione funzionale all'informativa da rendere al Consiglio di Amministrazione;
 - (iii) quanto al *CFO*, la raccolta di richieste degli azionisti per le tematiche di *business*, la comunicazione con gli azionisti, la definizione delle informazioni da fornire agli azionisti, nonché l'eventuale partecipazione a incontri con azionisti.
- (b) Nello svolgimento dei propri compiti, il Direttore Generale, il *CGO* e il *CFO* si coordinano – a seconda del bisogno – con altre funzioni o con altri responsabili di strutture della Società e del Gruppo BF, competenti a seconda delle tematiche oggetto di discussione.

4. **Modalità di svolgimento del dialogo**

4.1 *Iniziative della Società*

In aggiunta alle relazioni e alle informazioni che la Società deve pubblicare ai sensi di legge, la Società può svolgere una o più delle seguenti attività allo scopo di favorire l'agire informato degli azionisti:

- (a) presentazioni via *streaming/webcast* o *conference call* riguardanti i risultati economico-finanziari di periodo o altri eventi significativi per il Gruppo BF;
- (b) svolgimento di *roadshow*, *investor day* o altri incontri con azionisti e/o investitori (diversi dalle assemblee ai sensi di legge);
- (c) pubblicazione di video o di *transcript* degli eventi *sub* (a) e (b) sul sito *internet* della Società;
- (d) partecipazione a incontri di settore o altre manifestazioni che possano permettere di fornire informativa ai soci e al pubblico;
- (e) invio e/o pubblicazione sul sito *internet* della Società di *newsletter*, *magazine*, video o altre comunicazioni - in qualsiasi formato - per informare periodicamente degli sviluppi che riguardano l'attività del Gruppo BF;
- (f) previsione di modalità di partecipazione all'Assemblea che possano favorire l'accesso e l'intervento del maggior numero possibile di azionisti, in ogni caso nel rispetto della legge.

Le eventuali richieste di dialogo avviate da BF vengono trasmesse dal *CGO* e/o dal *CFO* alle strutture competenti dell'azionista cui è indirizzata la richiesta e agli eventuali incontri con uno o più azionisti potranno partecipare anche uno o più amministratori della Società e/o il Direttore Generale e/o il *CGO* e/o il *CFO*.

4.2 *Richiesta degli azionisti*

La richiesta deve essere indirizzata al *CGO* e/o dal *CFO*, in funzione dell'argomento oggetto del dialogo, utilizzando i contatti oltre indicati, e deve indicare quanto segue:

- a) gli argomenti di cui si propone la trattazione nell'ambito del dialogo;
- b) le ragioni per le quali l'azionista intende instaurare il dialogo;
- c) gli amministratori con cui il soggetto interessato intende dialogare e le ragioni del loro coinvolgimento;
- d) le modalità con cui si propone di svolgere il dialogo (*one-way* o *two-way*, in forma bilaterale o in forma collettiva)¹;
- e) i rappresentanti che intendono partecipare al dialogo con indicazione dei ruoli ricoperti all'interno dell'organizzazione dell'azionista e i relativi contatti,
- f) le tempistiche indicative di svolgimento del dialogo.

Qualora un amministratore dovesse ricevere una richiesta di incontro o di informazioni da parte di azionisti, è tenuto a darne tempestiva informazione al Presidente, e/o al Direttore Generale e/o al *CGO* e/o al *CFO*, affinché trovi applicazione quanto previsto nel presente paragrafo, nonché più in generale dalla Politica.

La richiesta verrà valutata caso per caso, secondo il migliore interesse della Società, dal Presidente ovvero dal Consiglio di Amministrazione per stabilirne l'accoglimento.

Se la richiesta viene accolta, il Presidente stabilisce la modalità di svolgimento del dialogo e individua i partecipanti - per conto della Società - al dialogo, scegliendo tra gli amministratori, il Direttore Generale, il *CGO*, il *CFO* e altri *manager* che abbiano le conoscenze e capacità più adatte rispetto agli argomenti oggetto di trattazione nell'ambito del dialogo.

Nel caso di dialogo *one-way*, gli azionisti espongono la loro visione su specifiche questioni e i partecipanti agli incontri non forniscono alcuna informazione, ma possono richiedere chiarimenti rispetto a quanto esposto. Una volta avuto inizio l'incontro, questo non può tenersi secondo le modalità previste per il dialogo *two-way*.

¹ *One-way* è modalità ai sensi della quale l'azionista espone la propria visione rispetto a specifiche questioni e gli amministratori non comunicano alcuna informazione od opinione; *two-way* è la modalità ai sensi della quale si realizza uno scambio di informazioni tra azionisti e Società, fermo il divieto di comunicare informazioni sensibili; la forma collettiva si riferisce alla modalità di attuazione ai sensi della quale il dialogo si svolge con la partecipazione contemporanea di più soggetti; la forma bilaterale si riferisce alla modalità di attuazione ai sensi della quale il dialogo si svolge con la partecipazione, di volta in volta, di un solo azionista.

Nel caso di dialogo *two-way*, il Presidente cura – coadiuvato dal Direttore Generale, e/o dal CGO e/o dal CFO – la raccolta dalle competenti strutture societarie delle informazioni necessarie per un’adeguata preparazione degli incontri. I partecipanti agli incontri rispondono agli azionisti avvalendosi delle informazioni idonee ad assicurare un dialogo proficuo con gli azionisti che lo hanno richiesto, tenuto conto delle limitazioni riferite alle informazioni sensibili.

Al termine dell’incontro, il Direttore Generale e/o il CGO e/o il CFO, incaricati di partecipare all’incontro, trasmettono tempestivamente accurati resoconti al Presidente, qualora quest’ultimo non abbia preso parte all’incontro, affinché possa fornire un’adeguata informativa al Consiglio di Amministrazione in occasione della prima riunione utile. Il Presidente valuta se rendere pubblici tutti o alcuni dei contenuti del dialogo intrattenuto con gli azionisti o delle iniziative intraprese alla luce del dialogo.

Se la richiesta viene rifiutata, tenuto conto del migliore interesse della Società nonché di ogni altra circostanza rilevante, il Presidente si assicura che ne sia data tempestiva comunicazione all’azionista.

Qualora non sia stato coinvolto il Consiglio di Amministrazione ai fini della valutazione, il Presidente relaziona allo stesso, regolarmente e con cadenza almeno trimestrale, le richieste di dialogo rifiutate.

Contatti societari

B.F. S.p.A.
Via Cavicchini, 2 – 44037 Jolanda di Savoia (FE)
www.bfspa.it

Chief Governance Officer
e-mail azionisticgo@bfspa.it

Chief Financial Officer
e-mail azionisticfo@bfspa.it